



Comune di Marano di Napoli

Comando Polizia Municipale

ORDINANZA N. 34 DEL 08.06.2024

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI SUPERIORI AI 35 Q.LI IN VIA RANUCCI
IL COMANDANTE DELL'UNITA' DI STAFF - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Considerato che

- con Ordinanza Sindacale n. 11 dell'08.11.2023, Via Ranucci veniva interdetta al transito pedonale e veicolare nel tratto in prossimità del fabbricato sito alla stessa via ai civv. 5/7;

- con nota prot. 20562/2024, l'ing. G. Napoli Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Marano comunica che a seguito di "Certificato di Ultimazione e Regolare Esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle facciate prospicienti il tratto di strada di Via Ranucci, la strada in questione può essere regolarmente riaperta alla viabilità";

Visto il Certificato di Ultimazione e Regolare Esecuzione allegato alla nota prot. 20562/2024 nella quale è indicato "via Ranucci può essere riaperta al traffico veicolare leggero"

Viste le caratteristiche della strada interessata;

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 6, e art.7, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore ai 35 quintali in Via Ranucci tra l'intersezione con Largo Davino e l'intersezione con Via Merolla;

La presente ordinanza sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco di idonea segnaletica, come previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada", indicando in particolar modo i percorsi alternativi consigliati;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno sanzionati così come disposto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi del D. Lgs n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

È, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Marano di Napoli ed avviso sulla pagina delle news del sito istituzionale;

- che la presente ordinanza, sia inviata al servizio 118, ai VV.F, per conoscenza e competenza ai Carabinieri di Marano.. e al Responsabile Settore LL.PP.;

L'istruttore

M.O. G. Santoro



IL COMANDANTE DELL'UNITA' DI STAFF
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Cap. De Luca Dott.ssa Maria Silvia